



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 26-05-2022 Numero 12

Oggetto : ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E REGOLAMENTO ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18:10, presso la Sede Comunale, alla Prima convocata in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	Pres./Ass.	Consiglieri	Pres./Ass.
Massi Biagio	P	Mariani Erminia	P
Piccioni Giorgia	P	Santirocco Stefano	P
Grasso Elia	P	Pandolfelli Eleanna	P
Bastianelli Stefano	P	Di Pizio Angelo	P
Pontuti Mirella	P	Forlì Paolo	P
Biagi Luca	P	Di Felice Fabio	P
Moretti Claudio	P		

Assegnati 13	Presenti n. 13
In carica 13	Assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. Biagio Massi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all'approvazione delle aliquote e del regolamento anno 2022 per l'addizionale comunale all'IRPEF.

Interviene la Cons. Pandolfelli.

Il Sindaco replica.

Interviene il Cons. Di Felice.

Interviene il Cons. Forlì.

La Cons. Pandolfelli replica ai consiglieri Di Felice e Forlì.

Il Cons. Di Felice replica alla Cons. Pandolfelli.

Il Sindaco replica.

Il contenuto degli interventi è riportato nella trascrizione (effettuata dalla ditta Bartalucci s.a.s. di Empoli) della registrazione della seduta consiliare (effettuata dalla associazione Umana Arte di Alba Adriatica) - cui il Segretario ha apportato solo correzioni ad evidenti errori su nomi, cifre e grammaticali - allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

Non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce a partire dall'anno 01/01/1999, l'Addizionale Comunale sull'imposta sul reddito di persone fisiche;

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-Bis del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. *La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 adottata in data 04/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “*Addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2021 - Determinazioni*” con la quale si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef per l'anno 2021 nella misura dello 0,8%;

Dato atto che:

- non sono previste esenzioni alla precitata addizionale comunale – Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;
- che ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, l'addizionale comunale, Imposta sul reddito delle persone fisiche, è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF al netto delle detrazioni per essa riconosciute;

Visto l'art 53 comma 16 della Legge 388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001, in base alla quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato il redigente Bilancio di previsione 2022/2024;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Rilevato che nella Legge 15/2022, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Milleproroghe 2022), pubblicata in G.U. n. 49 del 28/02/2022, è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2022-2024 al 31 maggio 2022, autorizzando, pertanto, l'esercizio provvisorio fino a tale termine secondo la disciplina di cui all'articolo 163 del TUEL;

Dato atto che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto, di dover confermare anche per la manovra di bilancio 2022/2024 l'addizionale comunale dell'IRPEF nella misura unica di 0,8 punti percentuali;

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 11 del 18.05.2022, prot. n. 3792);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Vista la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali;

Con voto favorevole unanime dei tredici consiglieri presenti, espresso per alzata di mano,

DELIBERA

- Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della delibera de qua;
- Di confermare per l'anno 2022 per il Comune di Colonnella, l'aliquota dello 0,8 punti percentuali per l'addizionale comunale dell'IRPEF;
- Di approvare il seguente regolamento allegato relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- Di trasmettere la presente delibera, secondo le modalità indicate, al Ministero dell'Economia e Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione e sito;
- Di dichiarare, con separata e parimenti unanime votazione come sopra, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue

Il Sindaco

Dott. Biagio Massi

Il Segretario Comunale

Dott. Giampaolo Paolucci

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, ss.mm.ii e rispettive norme collegate)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota addizionale comunale all'IRPEF (aliquota unica)

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF non può eccedere la misura massima stabilita dalla Legge.

2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è confermata, per l'anno 2022, nella misura dello 0,8%.

3. L'aliquota di cui al comma 2 si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Art. 4 – Soggetto passivo

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 2 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. Non sono previste esenzioni.

Art. 6 – Soggetti responsabili

1. Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Responsabile del servizio finanziario.

2. In ordine agli adempimenti consequenziali all'adozione della delibera di variazione il Responsabile del servizio finanziario può nominare un diverso responsabile del procedimento, al quale possono

essere attribuite le competenze in relazione alla gestione dell'imposta, secondo quanto previsto dalla legge vigente in materia

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.